

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 26/07/2023

FATTO

Con ricorso pervenuto il 3.04.2023 la ricorrente espone di avere estinto anticipatamente nel 2018, in corrispondenza della rata n. 48, un finanziamento mediante delegazione di pagamento sottoscritto nel 2014. Chiede all'ABF di disporre la corresponsione da parte dell'intermediario del rimborso delle commissioni di perfezionamento (€ 188,64) e delle provvigioni intermediario del credito (€ 858,31), calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*, per un totale di € 1.046,95. Chiede anche il rimborso delle commissioni di estinzione per € 131,00, nonché delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute. Il tutto oltre interessi legali. Chiede altresì € 321,00, quale rimborso delle spese per l'assistenza difensiva per la presentazione del ricorso.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

Evidenzia preliminarmente che l'ABF e il Giudice ordinario hanno costantemente riconosciuto la conformità del modulo contrattuale alla normativa vigente al momento della sottoscrizione, sottolineando, inoltre, che le condizioni contrattuali sono chiare in riferimento agli oneri, alla restituzione degli stessi in caso di estinzione anticipata ed alla definizione di intermediario del credito. Nel merito, la resistente afferma:

- con riferimento ai costi c.d. *recurring*, di aver restituito tutto ciò che spettava al cliente, in particolare:

i) commissioni per la gestione del finanziamento (Modulo SECCI, Sez. 2, lett. b);

ii) spese per le comunicazioni periodiche, comunque gratuite (Modulo SECCI, Sez. 2, lett. e);

iii) spese di incasso quote (Modulo SECCI, Sez. 2, lett. f).

- con riferimento ai costi c.d. *up front*, la non rimborsabilità delle voci di costo, posto che si riferiscono ad attività che si svolgono ed esauriscono nella fase preliminare, in particolare:

i) commissioni per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria (Modulo SECCI, Sez. 2, lett. a);

ii) provvigioni all'intermediario del credito (Modulo SECCI, Sez. 2, lett. c).

A conferma di ciò richiama il testo contrattuale, le previsioni normative, il protocollo d'intesa al quale ha aderito, le decisioni ABF e la giurisprudenza di merito.

Aggiunge, inoltre, con riferimento alla provvigione dell'intermediario del credito, che a nulla rileva la forma giuridica con cui l'attività viene prestata e che si tratta, comunque, di costi pagati a terzi le cui somme non sono mai entrate nel conto economico dell'intermediario; precisando che la richiesta delle suddette somme appare priva di fondamento, posto che tale importo non consiste in una forma di corrispettivo, ma è dovuto per attività prodromiche alla concessione. Dunque, l'intermediario resistente ritiene che nessuna somma debba essere versata con riguardo alle "Provvigioni all'intermediario del credito".

Richiama la sentenza *Lexitor* e gli effetti della sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale nonché della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 09/02/2023 nella causa C-555/21. Precisa, pertanto, che seppur intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale, la stessa ha riguardato solo l'interpretazione del vecchio art. 125-sexies TUB, restando tutt'ora in vigore l'art. 6 bis, comma 3, lett. B) del DPR n. 180/1950, che è applicabile alle ipotesi di estinzione anticipata ed ha mantenuto inalterata la distinzione tra oneri *up front* e *recurring* con l'esclusione dei primi dalla riduzione del costo totale del credito.

Richiama il principio affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-555/21, in base al quale il diritto alla riduzione del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata, non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore del creditore e dei terzi per prestazioni già integralmente eseguite al momento del rimborso anticipato.

Afferma, inoltre, che il testo precedente dell'art. 125-sexies, comma 1 T.U.B., quand'anche applicato secondo un'interpretazione retroattivamente conforme alla sentenza *Lexitor*, non consente il rimborso indifferenziato di tutti i costi *up front* e, in particolare, di quelli pagati a terzi.

Sul premio assicurativo non goduto rileva che nulla è dovuto al ricorrente, in quanto le compagnie di assicurazione hanno già provveduto al rimborso per un importo complessivo di € 169,27, di cui allega evidenza doc. 6, secondo quanto previsto dalle Condizioni generali di Assicurazione (doc. 7), *ex ante* portate a conoscenza del cliente ed accettate nell'ambito di adesione alle predette polizze (doc. 8). Sul punto richiama l'orientamento maggioritario dei collegi ABF secondo cui si applica a tali voci di costo il criterio *pro rata temporis* solo in mancanza di altro metodo di calcolo pattiziamente convenuto tra le parti.

Contesta la richiesta di rifusione delle spese di assistenza tecnica, inquanto non v'è prova della circostanza che il ricorrente si sia avvalso di un difensore nell'intero iter procedimentale.

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento, stipulato nel 2014 ed estinto anticipatamente nel 2018.

Com'è noto, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l'art. 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettasse al consumatore il rimborso *"in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"*. Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva invece che continuasse ad applicarsi *"l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti"*.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022 ha rilevato in primo luogo che: *Par. 9.5 "La citata sentenza Lexitor [della Corte di giustizia UE] ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato".

La Corte ha quindi affermato che *"Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia"*. Ha quindi dichiarato incostituzionale la predetta norma, limitatamente alle parole *"e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"*.

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis" (25.07.2021). In particolare, con la decisione richiamata anche dalla Corte costituzionale, il Collegio di Coordinamento, con la dec. n. 26525/19, aveva affermato che *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"* e che *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Tenuto conto degli orientamenti condivisi tra i Collegi si rappresenta, von riferimento alla richiesta di rimborso delle provvigioni intermediario, che dal modulo SECCI risulta l'intervento di un intermediario finanziario ex art. 106 T.U.B., che ha fatturato i costi dell'attività svolta. Risulta, inoltre, in atti l'accordo distributivo, da cui emerge che l'attività svolta risulta limitata alla fase prodromica alla stipula del contratto. Si tratta, dunque, di costi *up front*. La medesima natura hanno, secondo l'orientamento condiviso dai Collegi, le commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento, mentre le commissioni mandataria per la gestione del finanziamento e le spese di incasso quote hanno natura *recurring*, come da contratto.

Il Collegio, in base a quanto sopra argomentato e considerati i rimborsi già ricevuti dal ricorrente, ritiene che a questa spetti il rimborso della somma risultante dalla la seguente tabella, oltre gli interessi al tasso legale, dalla data del reclamo a quella dell'effettivo soddisfo.

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	5,50%						
Denominazione oneri		% rapportata al TAN	38,74%						
Commissioni mandataria per il perfezionamento del finanziamento				314,40 €	Up front	Curva degli interessi	121,80 €		121,80 €
Commissioni mandataria per la gestione del finanziamento				314,40 €	Recurring	Pro rata temporis	188,64 €	188,64 €	0,00 €
Provvigioni all'intermediario del credito				1.430,52 €	Up front	Curva degli interessi	554,18 €		554,18 €
Spese di incasso quote				264,00 €	Recurring	Pro rata temporis	158,40 €	158,40 €	0,00 €
Totale									675,98 €

Non dovuto è il rimborso delle commissioni di estinzione anticipata. L'art. 125-sexies, comma 3, dispone che *"In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto"*.

Si osserva sul punto che:

- la vita residua del contratto è superiore ad un anno;
- dal conteggio estintivo emerge che la commissione di estinzione applicata appare corrispondere all'1% dell'importo finanziato.

Non sembrano inoltre sussistere ipotesi di esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 125 sexies, comma 5, lettera d), TUB, secondo il quale, l'indennizzo è escluso se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo e non è pari o inferiore a 10.000 euro.

Secondo quanto deciso dal Collegio di coordinamento (dec. n. 5909/20), *"La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che*

la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.". Lo stesso Collegio di coordinamento, con dec. n. 11679/2021 ha stabilito che "l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito".

Nel caso di specie, il ricorrente non allega che l'indennizzo sia privo di oggettiva giustificazione, né contesta il criterio di calcolo utilizzato.

Non si accoglie la domanda generica di rimborso di rate eventualmente trattenute dopo l'estinzione del finanziamento in quanto non v'è prova della loro esistenza.

Non si accoglie la domanda di rimborso delle spese per l'assistenza professionale, considerata la natura seriale del contenzioso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 675,98, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI